

D.g.r. 20 novembre 2015 - n. X/4362

Differimento al primo gennaio 2017 delle disposizioni per l'efficienza energetica degli edifici, approvate con d.g.r. n. 3868 del 17 luglio 2015, relative ai requisiti prestazionali dei serramenti, in caso di riqualificazione energetica

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che con d.g.r. 3868 del 17 luglio 2015 sono state approvate le «Disposizioni in merito alla disciplina per l'efficienza energetica degli edifici ed al relativo attestato di prestazione energetica a seguito dell'approvazione dei decreti ministeriali per l'attuazione del d.lgs. 192/2005, come modificato con l. 90/2013»;

Dato atto che la suddetta deliberazione dispone, tra l'altro:

- a) di uniformare le disposizioni regionali per l'efficienza energetica e la certificazione energetica degli edifici, di cui alla d.g.r. 5018/2007 e s.m.i., alle disposizioni contenute nel d.lgs. 192/2005 e nel d.p.r. 75/2013 e s.m.i., nonché nei decreti ministeriali attuativi, approvati il 26 giugno 2015, facendo comunque salve le disposizioni regionali indicate in allegato alla medesima d.g.r. 3868/2015;
- b) la conferma che in Regione Lombardia i requisiti di prestazione energetica per «Edifici ad energia quasi zero», previsti dalla direttiva 2010/31/UE e definiti dai decreti interministeriali del 26 giugno 2015, entreranno in vigore dal primo gennaio 2016 sia per gli edifici occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di quest'ultime, sia per tutti gli altri edifici, in conformità a quanto previsto dall'art. 26 della l.r. 7/2012;
- c) l'entrata in vigore della nuova procedura dal primo ottobre 2015 per il calcolo della prestazione energetica e per la redazione del relativo attestato e dal primo gennaio 2016 per la verifica del rispetto dei requisiti progettuali di prestazione energetica degli interventi;
- d) la mancata applicazione dei requisiti prestazionali «intermedi», indicati dai decreti ministeriali per il periodo 1 ottobre 2015 - 31 dicembre 2018 per gli edifici pubblici e 1 ottobre 2015 - 31 dicembre 2020 per gli edifici privati, prevedendo che fin dal primo gennaio 2016 entrino in vigore i requisiti prestazionali «finali»;
- e) il rinvio a un provvedimento del dirigente competente per l'approvazione di un testo unico che contenga le disposizioni per l'efficienza energetica degli edifici e per la certificazione energetica degli stessi, in conformità a quanto previsto nei decreti sopra citati e nelle disposizioni regionali allegate alla medesima deliberazione;

Rilevato che:

- con decreto del dirigente di u.o. n. 6480 del 30 luglio 2015 è stato approvato il «Testo unico» di cui alla lettera e sopra indicata;
- l'allegato B del decreto dirigenziale n. 6480/2015 («Descrizione dell'edificio di riferimento e parametri di verifica») prevede al punto 3 i «Requisiti specifici per gli edifici esistenti soggetti a riqualificazione energetica», individuando i valori limite di trasmittanza termica che entreranno in vigore dal primo gennaio 2016 in caso di interventi che riguardino solo singole componenti dell'edificio, senza indicare, conformemente a quanto previsto dalla d.g.r. 3868/2015, i valori limite «intermedi» previsti dai decreti ministeriali del 26 giugno 2015;
- in particolare, la tabella 15 dell'Allegato B individua i valori di trasmittanza termica massima delle chiusure tecniche trasparenti e opache e dei cassonetti, comprensivi degli infissi, prevedendo il limite di U (W/m^2K) 1,4 per la zona climatica E e di U (W/m^2K) 1,0 per la zona climatica F;

Considerato che alcune organizzazioni di rappresentanza dei produttori di serramenti hanno segnalato che:

- lo standard qualitativo a cui fanno riferimento normalmente le imprese nell'impostare la propria offerta commerciale è quello necessario affinché i committenti possano ottenere la detrazione fiscale riconosciuta per gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica, pari a U (W/m^2K) 1,8 per la zona climatica E e di U (W/m^2K) 1,6 per la zona climatica F;
- le condizioni ministeriali per ottenere la detrazione fiscale relativa agli interventi per l'efficienza energetica, definite con decreto 26 gennaio 2010, non sono state modificate e, pertanto, i relativi requisiti di trasmittanza termica continueranno a costituire il riferimento principale per tutti i produttori di serramenti che operano a livello nazionale;

- molte aziende non sono preparate per far fronte al repentino mutamento della domanda proveniente dalla Lombardia, dato che sarà improntata a valori più restrittivi di quelli standardizzati;
- tale mutamento della domanda potrebbe mettere in difficoltà soprattutto le piccole e medie imprese che operano in ambito locale;

Ritenuto opportuno, al fine di evitare possibili criticità nella fornitura di serramenti conformi ai requisiti previsti in Lombardia dal primo gennaio 2016, derogare per un anno ai valori limite di trasmittanza termica previsti per la sostituzione dei serramenti in caso di riqualificazione energetica degli edifici, prevedendo in loro sostituzione i corrispondenti valori limite previsti per ottenere la detrazione fiscale relativa al miglioramento dell'efficienza energetica;

A voti unanimi, palesamente espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di differire al primo gennaio 2017 le disposizioni per l'efficienza energetica degli edifici, approvate con d.g.r. n. 3868 del 17 luglio 2015, relative ai requisiti prestazionali dei serramenti, prevedendo che fino al 31 dicembre 2016 i valori limite di trasmittanza termica indicati per la sostituzione dei serramenti, in caso di riqualificazione energetica, siano gli stessi di quelli previsti per accedere alla detrazione fiscale di cui in premessa;

2. di dare atto che il dirigente competente provvederà ad adeguare il decreto 6480/2015, attuando puntualmente quanto disposto con il presente provvedimento;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL

Il segretario: Fabrizio De Vecchi